



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*dicembre 2021*

Oggetto: Coordinatore per la sicurezza e perito industriale in elettronica.

Rispondiamo in merito alla possibilità di un perito iscritto alla sezione elettronica di svolgere l'attività di coordinatore della Sicurezza CSP/CSE nei cantieri, dopo aver seguito il corso specifico presso ente certificato.

L'art. 90 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 stabilisce che:

*“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP)”.*

Il CSP redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Oltre a questa figura, l'art. 92 D.lgs. cit. indica un'altra figura professionale, quella del coordinatore per l'esecuzione (CSE), il quale verifica il corretto svolgimento dei lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Queste due figure possono essere rappresentate da due professionisti diversi, oppure coesistere nella stessa persona. In ogni caso, è importante tenere a mente che il CSE non è un soggetto interno alle imprese esecutrici: è una figura intermedia, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori. La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D. Lgs. 81/08), è obbligatoria:

- a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
- b) nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

Se in possesso dei requisiti previsti, anche il committente o il responsabile dei lavori possono ricoprire il ruolo di CSE.

Gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono specificati all'articolo 92 del D. Lgs. 81/08 ovvero:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adegua il PSC e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- d) verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*dicembre 2021*

- e) organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
- f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- h) sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'articolo 98 del Testo Unico elenca i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Innanzitutto, egli deve avere almeno uno dei seguenti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l'attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all'attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

In aggiunta, è richiesto il possesso dell'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso di formazione specifico in materia di sicurezza (secondo quanto previsto all'allegato XIV del Testo Unico).

Tale corso, di 120 ore totali, prevede:

- una parte teorica in 3 moduli (giuridico, tecnico e metodologico/organizzativo), da 96 ore;
- una parte pratica, di 24 ore.

L'aggiornamento, a cadenza quinquennale, ha invece una durata complessiva di 40 ore.

Quindi, per quanto sopra precede, il perito industriale, in possesso dei requisiti individuati dal D.lgs. 81/21008, di cui all'art. 98 lett. c) D. Lgs. cit. e l'attestato di frequenza al corso di formazione specifico, può svolgere tale attività.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*dicembre 2021*

Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, di cui al D. Lgs. 50/2016 (ovvero opere o gare pubbliche), vale la pena evidenziare che il coordinatore per la sicurezza, come le prestazioni relative alla progettazione sono qualificati come servizi intellettuali, e ciò vale a presupporre l'iscrizione all'albo professionale.

Ciò si deduce da quanto stabilito all'art. 24 comma 1 D.lgs. 50/2016 che individua i soggetti che debbano espletare *“le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici”*.

Il successivo comma 5 prescrive in maniera inequivocabile che *“Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”*.

A ciò si aggiunga, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, in Gazz.Uff. n. 36 del 13 febbraio 2017), all'art. 1 (*Requisiti dei professionisti singoli o associati*) prevede che:

*“In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:*

*a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;*

*b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto”*.

Quindi, dal momento che le prestazioni professionali relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, devono essere *“espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali”* (v. art. 24 comma 5 D.lgs. 50/2016) e che, in quanto servizio di ingegneria e architettura, i servizi ex art. 24 D. Lgs. 50/2016 possono essere svolti esclusivamente da *“abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale”* (v. art. 1 lett. b) D.M. 262/2016), si può concludere che, per quanto riguarda i bandi pubblici, il servizio di coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione può essere svolto da soggetto che sia in



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*dicembre 2021*

possessione dei requisiti di cui all'art. 98 e ss. D. Lgs. 81/2008 nonché dell'iscrizione all'albo professionale

A tale proposito, sulla natura intellettuale della prestazione relativa al coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs. 81/08, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con parere 19 settembre 2012, n.82, conferma che per la natura intellettuale delle prestazioni inerenti la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione o in fase di Esecuzione, tra gli appalti di servizi non possono essere affidati per il tramite di aste elettroniche, come la progettazione di lavori. Anche l'art. 266 del regolamento, attuativo del D. Lgs. 163/2006, (D.P.R. 207/2010) mediante il criterio di aggiudicazione, viene definita la natura intellettuale dei servizi di ingegneria e architettura.

A tal proposito val la pena richiamare anche quanto previsto all'art. 98 del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori), ove emerge con evidenza che trattasi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'Allegato II A, categoria 12. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 163/2006, gli appalti di servizi elencati nel sopracitato allegato, tra cui proprio i servizi in questione, sono soggetti alle disposizioni del Codice e quindi a quella parte normativa del Codice stesso (parte II) che non si applica ai settori speciali.

Tra le disposizioni della parte II vi è anche l'art. 59 che, al comma 1, esprime in linea generale un netto divieto agli accordi quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

Tutto ciò sta significare che, nonostante tra le condizioni di accesso a tale attività, il Coordinatore per la sicurezza dei cantieri, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione speciale, di cui al D. Lgs. 81/2008, nel caso di affidamento con bandi ad evidenza pubblica, deve essere iscritto anche al relativo albo professionale.